

Negozi chiusi durante la recessione

14 Febbraio 2019

Ibl - Istituto Bruno Leoni

È significativo che nel giorno in cui la Banca d'Italia accerta che l'Italia è in recessione, la maggioranza di governo presenti alle Camere la proposta di legge per limitare la libertà di apertura dei negozi.

La proposta, frutto di accordo tra M5S e Lega, ribalta la disciplina attuale: dalla libertà di tenere aperti i negozi la domenica, si passa all'obbligo di tenerli chiusi per la metà delle domeniche e in 12 festività nazionali, con una deroga per 4 giorni di apertura a scelta delle regioni.

Le sanzioni per chi apre nei giorni di divieto vanno dai 10 mila ai 60 mila euro, raddoppiati in caso si sia già stati colti in flagrante.

In fatale solitudine, l'Italia si sta allontanando sempre di più dallo stato di salute del resto d'Europa, come abbiamo ripetuto nelle [note di aggiornamento del Superindice](#).

"Ora però - dichiara Serena Sileoni, vice direttore dell'Istituto Bruno Leoni - non lo diciamo più solo noi: lo ha detto ieri Conte. Lo dice oggi la Banca d'Italia.

Mantenere in capo ai negozi la libertà di scegliere quando stare aperti o chiusi non cambierà da sola il destino della recessione, ma c'è da credere - perché ci sono [anni di esperienza italiana e straniera a dimostrarlo](#) - che può contribuire a farlo.

Consentire ai negozianti di decidere autonomamente quando restare aperti, senza trattarli come criminali se vogliono vendere per una domenica in più, è un investimento a costo zero e un atto di fiducia verso la capacità della società di trovare la strada della ripresa. Esattamente quello che serve al nostro paese, al contrario di quello che il governo crede".

31 gennaio 2019

TAG: liberalizzazioni, negozio, politica, Diritto del lavoro e della sicurezza, Diritto dell'Unione Europea

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere

(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.